REVISIONE LEGALE E GOVERNANCE

Il ruolo del revisore legale

differenze e analogie con il collegio sindacale e il sindaco unico

Che cosa fa il revisore legale secondo il codice civile e il D.Lgs. 39/2010, che cosa fanno il collegio sindacale e il sindaco unico, dove le funzioni si incontrano e dove restano distinte. Con una tabella comparata e un punto fermo: il revisore non è un organo di governance.

AUTORI

Domenico Merlino
Senior Partner

Elda Gagliano
Partner

PUBBLICAZIONE

9 novembre 2026
www.linkaudit.it

Link Audit S.r.l.

Sede legale: Via E. Notarbartolo 35, 90144 Palermo
P. IVA 06218630827 · REA PA-306103 · Registro dei Revisori Legali n. 169403
PEC amministrazione@pec.linkaudit.it · www.linkaudit.it

Member firm indipendente di
INTEGRA INTERNATIONAL®
YOUR GLOBAL ADVANTAGE

© 2026 Link Audit S.r.l. Tutti i diritti riservati.

REVISIONE LEGALE E GOVERNANCE

Il ruolo del revisore legale: *differenze e analogie con il collegio sindacale e il sindaco unico*

di **Domenico Merlino, Elda Gagliano** · 9 novembre 2026

> Revisore legale e collegio sindacale vengono spesso percepiti come due versioni dello stesso controllo. Non è così. Il primo esprime un giudizio professionale sul bilancio; il secondo è un organo della società che vigila sull'amministrazione. Confondere i due ruoli crea aspettative sbagliate, nei soci come negli amministratori.

Il revisore legale nel codice civile

L'art. 2409-bis c.c. affida la revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel Registro. Il secondo comma consente alle società non tenute al bilancio consolidato di prevedere nello statuto che la revisione sia svolta dal collegio sindacale, che in quel caso deve essere composto da revisori iscritti.

Per le S.r.l., l'art. 2477 c.c. lascia scegliere tra un organo di controllo, anche monocratico (il sindaco unico), e un revisore. Quando i limiti dimensionali sono superati, la nomina diventa obbligatoria. In ogni caso il codice tiene distinte le due funzioni: il controllo sull'amministrazione da un lato, la revisione dei conti dall'altro.

Il revisore legale nel D.Lgs. 39/2010

Il D.Lgs. 39/2010 disciplina chi può svolgere la revisione e come. I punti essenziali sono questi:

- l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e la formazione continua;
- l'indipendenza e l'obiettività verso la società revisionata (art. 10);
- lo svolgimento dell'incarico secondo i principi di revisione ISA Italia (art. 11);
- il conferimento da parte dell'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, per tre esercizi (art. 13);
- la relazione di revisione, con il giudizio sul bilancio e sulla coerenza della relazione sulla gestione (art. 14);
- il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla revisione e di procedere ad accertamenti (art. 14, comma 6).

© 2026 Link Audit S.r.l. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione.

Il prodotto del lavoro del revisore è uno solo: un giudizio professionale, espresso con ragionevole sicurezza, sul fatto che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione della società.

Il collegio sindacale e il sindaco unico

Il collegio sindacale, o il sindaco unico, è un organo della società. L'art. 2403 c.c. gli assegna la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Per svolgerla il codice gli attribuisce poteri incisivi:

- partecipa obbligatoriamente alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e alle assemblee: chi è assente senza giustificato motivo a due assemblee o a due adunanze consecutive del consiglio decade (art. 2405 c.c.);
- può procedere ad atti di ispezione e chiedere notizie agli amministratori (art. 2403-bis c.c.);
- convoca l'assemblea quando gli amministratori omettono di farlo o in presenza di fatti censurabili gravi e urgenti (art. 2406 c.c.);
- può impugnare le delibere del consiglio e dell'assemblea (artt. 2388 e 2377 c.c.) e denunciare al tribunale gravi irregolarità (art. 2409 c.c.);
- può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.);
- segnala all'organo amministrativo i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-octies del Codice della crisi).

Le analogie

Le due funzioni condividono alcuni tratti: entrambe richiedono professionalità, indipendenza e riservatezza; entrambe guardano al sistema di controllo interno e al bilancio, sia pure da angolazioni diverse; entrambe si chiudono con una relazione all'assemblea. Il codice, inoltre, impone loro di scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti (art. 2409-septies c.c.). Quando lo statuto lo consente, le due funzioni possono anche essere riunite nello stesso organo.

© 2026 Link Audit S.r.l. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione.

Una tabella comparata

ASPETTO	REVISORE LEGALE	COLLEGIO SINDACALE / SINDACO UNICO
Natura	Professionista o società esterna, incaricata di un servizio	Organo della società
Fonte normativa	Art. 2409-bis c.c.; D.Lgs. 39/2010	Artt. 2397-2409 c.c.; art. 2477 c.c. per le S.r.l.
Oggetto	Il bilancio: giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta	L'amministrazione: legalità, corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti
Metodo	Principi di revisione ISA Italia	Norme di comportamento del collegio sindacale
Esito	Relazione di revisione con un giudizio sul bilancio	Relazione all'assemblea (art. 2429 c.c.) e interventi nel corso dell'esercizio
Consiglio di amministrazione e assemblea	Nessun obbligo di partecipazione	Partecipazione obbligatoria, a pena di decadenza
Poteri verso gli amministratori	Richiesta di documenti e notizie ai fini della revisione	Ispezione, convocazione dell'assemblea, impugnazione delle delibere, denuncia al tribunale, azione di responsabilità
Segnalazione della crisi	Valuta la continuità aziendale nella relazione di revisione	Segnala all'organo amministrativo (art. 25-octies Codice della crisi)
Durata dell'incarico	Tre esercizi (art. 13 D.Lgs. 39/2010)	Tre esercizi (art. 2400 c.c.)

Il revisore legale non è un organo di governance

> **Il revisore legale non è un organo della società e non partecipa alla governance. Non vigila sulla gestione, non approva né autorizza le scelte degli amministratori e non ha alcun potere di inibire operazioni gestionali: non può impugnare delibere, convocare l'assemblea o rivolgersi al tribunale. Non è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione né alle assemblee.**

© 2026 Link Audit S.r.l. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione.

Questa distinzione non è una formalità. È la condizione stessa dell'indipendenza del revisore: chi partecipasse alle decisioni di gestione finirebbe per giudicare, nel bilancio, scelte che ha contribuito a prendere. Per questo i principi di revisione chiedono al revisore di comunicare con i responsabili delle attività di governance, non di sostituirsi a essi.

Nella pratica, al revisore viene talvolta chiesto di "intervenire" su un'operazione, di esprimersi in consiglio o di garantire la bontà di una scelta. Sono richieste che vanno ricondotte al loro alveo: se emergono aspetti rilevanti, il revisore li comunica per iscritto agli amministratori e all'organo di controllo, e ne tiene conto nel proprio giudizio sul bilancio. Il potere di reagire sulla gestione spetta al collegio sindacale o al sindaco unico.

Come lavoriamo in Link Audit

Link Audit svolge incarichi di revisione legale e affianca gli organi di controllo nelle società in cui le due funzioni sono distinte, curando uno scambio di informazioni tempestivo e documentato. Gli incarichi sono svolti e documentati su Digit Audit 4.0, piattaforma sviluppata da Digit Audit, concessa in licenza a Link Audit e utilizzata in esclusiva nei propri incarichi; le attività degli organi di controllo trovano supporto in Digit Audit Cooperative.

In sintesi

Revisore legale e collegio sindacale sono complementari, non sovrapponibili. Il primo garantisce un bilancio attendibile; il secondo vigila su come la società è amministrata.

Chiedere al revisore di fare il sindaco, o al sindaco di fare il revisore senza averne l'incarico, indebolisce entrambi i presidi.

Domenico Merlino
Senior Partner, Link Audit

Elda Gagliano
Partner, Link Audit

Riferimenti: artt. 2377, 2388, 2393, 2397-2409, 2409-bis, 2409-septies, 2429 e 2477 c.c.; D.Lgs. 39/2010, artt. 10, 11, 13 e 14; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 25-octies; principi di revisione ISA Italia 260 e 570; Norme di comportamento del collegio sindacale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso specifico.

Diritti riservati
© 2026 Link Audit S.r.l. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica e la diffusione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta della Società. Digit Audit è un marchio registrato; gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi titolari.